

Civile Ord. Sez. 6 Num. 166 Anno 2021

Presidente: MOCCI MAURO

Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

Data pubblicazione: 08/01/2021

ORDINANZA ~~INTERLOCUTORIA~~

sul ricorso 17610-2019 proposto da:

COMUNE DI CALENZANO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE
ZANARDELLI 34, presso lo studio dell'avvocato SARA
MENICETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE
RUSSO;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI CECINA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEULADA 52, presso lo
studio dell'avvocato ELISABETTA MICHELI, rappresentato e difeso
dall'avvocato EMILIANO PORRI;

- controricorrente -

C U T C I
C R O N 166

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 2087/10/2018 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA SEZIONE
DISTACCATA di LIVORNO, depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.

h

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ritenuto che:

Il Comune di Calenzano ricorre per la cassazione della CTR della Toscana, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento ICI e sanzioni, anno 2010, emesso dal Comune di Cecina per la quota del Comune di Calenzano (15%) - su immobile in comproprietà con i Comuni di Sesto Fiorentino (50%) e Campi Bisenzio (35%), concesso in godimento a terzo, "Associazione Intercomunale Anziani ONLUS" - ha rigettato l'appello del comune di Calenzano.

La CTR, premesso che la convenzione negoziale tra i Comuni e l'Associazione ha costituito a favore di quest'ultima un diritto personale di godimento e non - come sostenuto dal Comune di Calenzano - un diritto reale d'uso - tenuto conto, oltre che degli elementi testuali, anche della previsione di limitazioni nelle modalità di godimento, circoscritto a una predeterminata destinazione e della temporaneità dello stesso - ha individuato la soggettività passiva dell'imposta nel Comune di Calenzano, in quanto proprietario, e non dell'Associazione, non risultando applicabile alla fattispecie l'art. 3, co. 1, d.lgs. 504/1992 (secondo cui sono soggetti passivi dell'imposta il proprietario di immobili di cui al co. 2, dell'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi).

Il Comune di Cecina si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Il ricorso è affidato a tre motivi;
 - 1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, per un verso, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c. sull'interpretazione dei contratti, degli artt. 1021 e ss. sul diritto reale d'uso, e, per altro verso, violazione degli artt. 1 e 3, co. 1 d.lgs. 504/1992 sul presupposto e sulla soggettività passiva ICI, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per aver la CTR qualificato diritto

personale di godimento quello attribuito con la Convenzione dei Comuni all'Associazione e di, conseguenza, attribuito la soggettività passiva dell'imposta al Comune di Calenzano.

1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione del principio tra chiesto e pronunciato, art. 112 c.p.c., in relazione all'art 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla non irrogabilità della sanzione per omessa dichiarazione, stante l'insussistenza di un obbligo da parte del nudo proprietario di presentare la dichiarazione ICI.

1.3. Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 10 e 14 d.lgs. 504/1992, nonché dell'art. 37, co. 53, d.l. 223/2006, per non aver la CTR rilevato la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI.

2. Il secondo e il terzo motivo, che devono essere esaminati prioritariamente per ragioni logiche, sono inammissibili in quanto motivi nuovi, proposti per la prima volta in appello.

2.1. L'art. 57, commi 1 e 2, d. lgs n. 546/92, infatti, stabilisce il divieto dei *nova* in grado di appello, disponendo che domande ed eccezioni in senso stretto, non proposte nel precedente grado di giudizio, debbono essere dichiarate inammissibili in quanto estranee al *thema decidendum*. (cfr. Cass., n. 12467/2019).

3. Il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 1 e 3, co. 1 d.lgs. 504/1992, sul presupposto e sulla soggettività passiva ICI, è infondato.

3.1. Contrariamente a quanto dedotto nel superiore motivo, non sono state violate le norme sulla interpretazione dei contratti. La CTR infatti, sulla base delle Convenzioni stipulate fra i Comuni comproprietari, oggetto di proroga, e l'Associazione intercomunale anziani per la gestione della casa vacanza "Le gorette" di Cecina, ha escluso una qualsiasi volontà di costituire un diritto reale, risultando invece chiaro, da una serie di elementi evincibili dal contenuto delle convenzioni e

dagli atti ad esse collegati (determine, proroghe ecc.), che è stato stipulato un atto a contenuto negoziale sulla base di una serie di elementi che costituiscono indice univoco della presenza di un accordo a contenuto negoziale e non della costituzione di un diritto reale di uso.

3.2. Non sono state pertanto applicate in modo errato le norme sul diritto d'uso, sulla base dei principi di questa Corte secondo cui la differenza, dal punto di vista sostanziale e contenutistico, tra il diritto reale d'uso e il diritto personale di godimento è costituita, dall'ampiezza ed illimitatezza del primo, in conformità al canone della tipicità dei diritti reali, rispetto alla multiforme possibilità di atteggiarsi del secondo che, in ragione del suo carattere obbligatorio, può essere diversamente regolato dalle parti nei suoi aspetti di sostanza e di contenuto (Cass. n. 5034/2008; n. 7811/2006).

Peraltro il diritto reale d'uso consta di un'ampiezza di potere, che, se può incontrare limitazioni derivanti dalla natura e dalla destinazione economica del bene, non può soffrire condizionamenti maggiori o ulteriori derivanti dal titolo (Cass. n. 17320/2015).

3.3. Nella fattispecie la CTR non ha riscontrato tale ampiezza di poteri, posto che l'uso dell'immobile da parte dell'Associazione risulta limitato all'organizzazione di soggiorni autogestiti per anziani residenti nei Comuni comproprietari e ad attività complementari, con l'ulteriore restrizione di rendere disponibile la struttura su richiesta di ciascuno dei Comuni comproprietari per soggiorni riservati a fasce di popolazione residente; per la manutenzione degli impianti è necessario sottostare alle indicazioni e al controllo dei Comuni.

La CTR ha per contro rilevato che milita a favore del diverso inquadramento giuridico l'obbligo del corrispettivo costituito da un canone periodico; la stipula di una polizza assicurativa per l'esecuzione dei lavori; l'obbligo di fideiussione; l'obbligo di restituzione dell'immobile alla scadenza nel medesimo stato in cui è stato consegnato.

4. Pertanto, premesso che il presupposto impositivo dell'ICI, come dispone l'art.1 del D.lgs. 504/1992, è il possesso di beni immobili nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, e il soggetto passivo è individuato ai sensi dell'art. 3, nel proprietario o titolare di altro diritto reale, correttamente la CTR ha individuato nel Comune di Calenzano, comproprietario dell'immobile, il soggetto passivo dell'imposta.

5. Conclusivamente la CTR ha fatto corretta applicazione dei superiori principi, laddove, qualificando come diritto personale di godimento e non come diritto reale d'uso, sulla base di ampia disamina della Convenzione, quello concesso all' "Associazione Intercomunale Anziani ONLUS" sull'immobile del Comune, ha riconosciuto la soggettività passiva del tributo al Comune di Calenzano, quale proprietario *pro quota*. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Liquidata a favore del Comune di Cecina le spese in €. 2.000,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, 29 ottobre 2020